

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 827

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori PASINATO, SCHIFANI, FRAU, ALBERTI
CASELLATI, GUBETTI, CARRARA, IZZO, FAVARO,
D’AMBROSIO, FALCIER, MORRA, DE RIGO, SAMBIN,
FASOLINO, TREDESE, CONTESTABILE, MALAN, CICOLANI,
NOCCO, CHIRILLI, SCARABOSIO, GUASTI, SCOTTI,
PIANETTA, FERRARA, TOMASSINI e PONZO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 NOVEMBRE 2001

—————

Misure a favore di uno sviluppo equilibrato nel pianeta con la
contestuale riduzione del debito estero dei Paesi a più basso
reddito e maggiormente indebitati

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il problema della povertà nel mondo e del divario tra paesi ricchi e paesi poveri ha assunto dimensioni tali da non poter più essere affrontato senza ricorrere a misure coraggiose, capaci di concretizzare iniziative di singoli Stati che ben possono rappresentare esempi imitabili anche dalla comunità internazionale.

Il fenomeno della «globalizzazione», apportatore certamente di benefici, ma ancora capace di allargare il solco dell'ingiustizia, ci impone una progettualità, anche normativa, che sappia superare i tiepidi tentativi fatti anche dai governi della precedente legislatura, sfociati nella legge 28 luglio 2000, n. 209, della quale si ritiene utile un coordinamento con misure più coerenti per la riduzione del debito estero dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati. Serve oggi creare un meccanismo capace di innescare uno sviluppo sostenibile, proprio in coincidenza con l'azzeramento del debito. In tal senso la presenza di crediti nei confronti dei paesi in via di sviluppo (PVS) diventa l'occasione per iniziare un'attività tesa ad avviare lo sviluppo. Le aspettative dell'opinione pubblica italiana ed internazionale, i più recenti avvenimenti lo testimoniano, impongono di considerare superate anche analisi recenti e, nel contempo, ci fanno proseguire nella strada intrapresa e già proposta per il G8 di Genova, tendente a creare fondi con il contributo congiunto dei G7 e delle maggiori società multinazionali. Esempio questo della necessità del fatto che non solo gli Stati devono dare il proprio contributo, ma anche altre formazioni sociali, le quali assumono grande importanza economica quanto maggiori sono le loro dimensioni, ma che altrettanta potrebbero assu-

merne pur se di dimensioni minori, tuttavia più numerose.

In questo senso crediamo sia indispensabile mirare prioritariamente alla coscientizzazione di piccoli e medi imprenditori, affinché possano, assieme allo Stato, contribuire ad avviare un più equilibrato sviluppo nel pianeta. Serve unire iniziative tese a sensibilizzare i consumatori, che di queste imprese sono i clienti, affinché il semplice gesto dell'acquisto divenga, al tempo stesso, strumento di raccolta e di investimento di risorse.

L'Italia ha il dovere di iniziare, anche anticipatamente, questo movimento, in quanto già da tempo alcune aree del nostro paese vengono additate come esempio da imitare, per il fatto di aver saputo creare dalla povertà condizioni di sviluppo, basato soprattutto sul modello della piccola e media impresa familiare.

Il filo conduttore della presente proposta di legge rimane quindi l'incontro fra lo Stato e le imprese, che vengono così ad assumere maggiore rilevanza sociale, indirizzando il loro agire a metodi di raccolta di risorse, a modelli educativi e formativi per «animatori dello sviluppo», e all'impiego di risorse, atti a promuovere concretamente lo sviluppo, senza dimenticare l'aspetto umano, il quale deve rimanere centrale in qualsiasi seria ipotesi di lavoro. Non dovranno mancare sistemi di controllo e di accertamento della bontà del processo evolutivo capaci di valutare i risultati in termini di forza lavoro effettivamente creata nei paesi in via di sviluppo (PVS). L'efficienza economica sarà costante punto di riferimento nel quadro di solidarietà internazionale, adiuvata da procedure e vincoli di sussidiarietà fra Stati ed organizzazioni di

cittadini operanti con i consueti criteri organizzativi di impresa.

In questo ambito è utile considerare la grande ricchezza del nostro paese nel campo del volontariato sia interno sia internazionale, il cosiddetto terzo settore.

La convinzione che la proposta legislativa non debba dimenticare fasce sociali che si reputano indispensabili per avviare un serio processo di sviluppo mondiale, ci impone di considerare fra gli attori principali anche tutti gli operatori in campo culturale ed educativo, puntando specialmente sul contributo di docenti universitari sensibili alle tematiche affrontate.

Il presente disegno di legge aspira a proporre un testo che si proponga come una completa legge quadro in ambito di sviluppo planetario. Si intende, pertanto, intervenire anche su norme di recente approvazione nel campo denominato *non profit*, su fondazioni, associazioni ed altre legittime organizzazioni che statutariamente si occupano di cultura, economia, etica e sviluppo in un contesto di attenzione agli altri, ed in particolare ai più sfortunati, senza distinguere se questi popolino una parte del pianeta lontana dal nostro paese. La globalizzazione ci impone di non considerare più le barriere che separano e dividono le coscienze e le vite umane. Certamente permangono grandi diversità culturali, economiche e sociali, come pure le diversità fra i singoli «unici ed irripetibili», però la dignità umana non può mai essere calpestata.

La presenza dei dettati costituzionali, in particolare gli articoli 2 e 11, nonché l'articolo 42, con il riferimento alla funzione sociale della proprietà dei mezzi di produzione, impone oggi uno sforzo comune per l'approvazione di questa proposta di legge i cui punti salienti possono così essere enunciati:

a) il richiamo all'impegno congiunto fra lo Stato, gli imprenditori, i professionisti, i docenti, le organizzazioni di volontariato;

b) l'impegno ad una nuova cultura non più solo economica ma etico-economica;

c) l'impegno a favore dello sviluppo nelle aree più sfortunate del pianeta, come nel recente passato è avvenuto per le aree depresse del nostro paese, non tralasciando la lezione storica che ci impone di tendere all'efficienza senza lasciarsi coinvolgere dalla logica dell'assistenzialismo, affinché l'azione sia veramente efficace.

d) la suddivisione netta dei nostri interventi.

Il primo, classificato di «assistenza allo sviluppo», tendente a creare un «Fondo globale» con capitali pubblico-privati, promosso dal documento finale del Vertice G8 di Genova, da attuare in accordo con gli altri paesi, al fine di: a) migliorare le condizioni di salute, combattendo lo HIV/AIDS, la malaria e la tubercolosi e fornendo i necessari medicinali; b) elevare il livello di istruzione e la sicurezza alimentare nei PVS.

Il secondo, che trova qui completa attuazione, tende a porre risorse a disposizione di operatori economici del nostro paese e di quelli di paesi in via di sviluppo, per investimenti da farsi nei medesimi PVS, anche attraverso scambi e permanenze limitate nel nostro paese di loro cittadini, finalizzate all'apprendimento di tecniche adeguate. Sperimentazione che qui per semplicità viene indicata con l'espressione «Scambi di capacità imprenditoriali». Dette risorse saranno a carico dello Stato ed in parte dovranno pervenire direttamente dagli stessi operatori economici, aderenti a forme di incentivazione qui previste, che dovranno finanziare progetti concreti capaci di rendere competitiva l'attività di produzione e distribuzione di beni e servizi in aree poco idonee a sostenere il confronto della competizione planetaria che incombe.

Il terzo, che prevede la destinazione di risorse del consumatore per la creazione di fondi previdenziali specifici, assume un doppio rilievo. Da una parte permette di speri-

mentare una moderna forma previdenziale, (problema di tutti i paesi evoluti) grazie anche alla contestuale incentivazione con lo strumento della detrazione fiscale mentre, dall'altra, costringe l'ente che li gestisce ad effettuare investimenti nei PVS, rientrando tale previsione nella *ratio* dell'intera normativa.

Per tutti questi motivi si ritiene utile denominare questa proposta:

«MISURE A FAVORE DI UNO SVILUPPO EQUILIBRATO NEL PIANETA CON LA CONTESTUALE RIDUZIONE DEL DEBITO ESTERO DEI PAESI A PIÙ BASSO REDDITO E MAGGIORMENTE INDEBITATI».

Ratio legis

La lotta alla povertà impone di rompere la tradizione dei tiepidi tentativi del passato e di proporre un piano per lo sviluppo coraggioso, coerente e articolato, capace di far invertire la tendenza che vede crescere il divario tra ricchi e poveri e tra nord e sud del pianeta.

Il punto di partenza è quello culturale. Ecco perchè etica ed economia riunite, quantomeno a livello di proposta educativa e didattica, ed ecco perchè le università e la prima università in Italia, nel cuore del Nord-Est, terra con tradizioni di sviluppo incentrato sulla piccola e media impresa familiare.

Il secondo punto è quello di una nuova coscienza, sia degli operatori economici sia dei consumatori. Loro rappresentano e sono gli artefici e i destinatari della produzione, distribuzione e utilizzazione della ricchezza.

Un meccanismo tendente a rendere «cosciente» ogni consumo, incentivando l'operatore economico che lo adotta attraverso una concreta campagna pubblicitaria che può produrre incremento dei suoi ricavi, con il riconoscimento fiscale di ogni costo, e la mancata imposizione degli sconti applicati alla clientela; infine, attraverso il riconoscimento dell'effetto sostitutivo come imposte versate,

qualora le risorse siano volontariamente fatte transitare nel fondo statale.

Il tutto con un procedimento atto ad assicurare un'adesione volontaria che, prendendo le mosse dalla disponibilità dell'operatore economico, coinvolga il consumatore con tecniche anche informatiche e di adesione a circuiti di consumo. Tutto ciò senza aggravio di costi e con la certezza che ogni lira di sconto arrivi a destinazione utilizzando i circuiti organizzativi ed informatici delle imprese e i sistemi di verifica e controllo già previsti dalle leggi tributarie vigenti.

Sistema e concessione di sconti rivolti esclusivamente al consumatore finale di beni e servizi per realizzare contestualmente due obiettivi: quello di una costante comunicazione e sensibilizzazione del cliente e quello dell'indirizzo di risorse dai consumi direttamente agli investimenti e allo sviluppo.

Il terzo punto è quello di una coerente definizione degli ambiti di intervento delle numerose organizzazioni *non profit*. Da un lato quelle che vengono definite di «assistenza», già operanti attraverso particolari normative di tutela che si trovano oggi a disporre di un nuovo strumento denominato «Fondo globale», costituito da capitali pubblico-privati, che prende origine dagli impegni internazionali sottoscritti anche a Genova nella riunione del G8 e destinato prevalentemente al campo della salute (per combattere lo HIV/AIDS, la malaria e la tubercolosi, fornendo i necessari medicinali), dell'istruzione e della sicurezza alimentare nei PVS. In questo ambito, un particolare ruolo sarà affidato alle Organizzazioni non governative (ONG) nazionali ed internazionali, alle organizzazioni religiose e non, e alle organizzazioni di volontariato in genere. Dall'altro, un nuovo strumento diretto all'ambito dello sviluppo umano ed economico con organizzazioni professionalmente preparate ad interventi che assicurano efficienza operativa e solidarietà. L'attribuzione a questi soggetti, da iscrivere in un apposito registro, dei mede-

simi benefici fiscali e di semplificazione burocratica, impone l'adesione a forme rigide di controllo, trasparenza e tutela della fede pubblica. Anche la scelta che l'apposito registro sia tenuto dagli stessi enti che sovrintendono alla tenuta del «Registro delle imprese» dà la dimensione della volontà precisa di un processo di sviluppo in ambito privatistico, con la garanzia dell'osservanza di precise regole uguali, in un sistema normativo coordinato e coerente.

Il quarto punto riguarda l'argomento previdenziale, di estrema attualità per tutti i paesi sviluppati. Qui serviva creare un sistema capace di ritrasferire in ambito privatistico la cura previdenziale senza tralasciare il dovere della sussidiarietà che impone comunque allo Stato di farsi carico degli ultimi. Ultimi che, in questa previsione normativa, sono accomunati e distinti: quelli del paese progredito e quelli dei PVS.

I primi (del paese progredito), attraverso l'utilizzazione degli «sconti al consumo», sono in grado di crearsi da soli la prospettiva futura, grazie alla propria capacità di consumo. Lo Stato sarà chiamato ad intervenire esclusivamente per integrare i fondi di coloro il cui accesso ai consumi è limitato.

I secondi (dei PVS), si trovano doppiamente coinvolti: attraverso la previsione che i gestori dei Fondi sono chiamati ad investire i capitali nei PVS, almeno per il 50 per cento del loro ammontare. Hanno, inoltre, la possibilità di utilizzare il medesimo sistema nel proprio paese, qualora anche lì dovesse intervenire uno strumento legislativo capace di incentivare detta forma di sussidiarietà.

L'ultimo punto è la previsione normativa dell'istituzione del «Fondo per lo sviluppo mondiale» alimentato da risorse dirette dello Stato e dai contributi dei consumatori, che aderiscono ai progetti «1 per cento» degli operatori economici.

Qui la presenza del debito del paese destinatario delle risorse (PVS) rappresenta il solo pretesto perchè l'azzeramento dello stesso,

che dovrà trovare contestuale copertura finanziaria, sia trasformato in evento positivo per creare sviluppo: «paghiamo insieme il debito per avviare insieme lo sviluppo».

* * *

L'articolo 1 del disegno di legge contiene alcune disposizioni tese a porre le condizioni per sensibilizzare gli operatori economici e i consumatori al problema dello sviluppo dei PVS, valorizzando il Progetto «1 per cento - L'impresa strumento di solidarietà internazionale», già oggetto delle Risoluzioni del Ministero delle finanze n. 110/E del 1995, n. 82/E del 1998 e n. 127/E del 1999, attraverso le quali, sulla base di un meccanismo di sconto che l'impresa concede al cliente, questo destina la cifra corrispondente ad un'azione di solidarietà internazionale preventivamente presentatagli dall'operatore, e/ o ad un fondo di previdenza a favore di se stesso.

L'articolo 2 detta alcune norme miranti alla istituzione su tutto il territorio nazionale di iniziative, anche a livello universitario, che contemperino l'insegnamento dell'economia con i dettami dell'etica, prevedendosi per mezzo di una norma speciale la possibilità di istituire, nel territorio della città di Bassano del Grappa, una Libera Università promossa dalla Fondazione «Etica ed Economia», Scuola di pensiero internazionale, che ha dato prova di saper elaborare teorie e di realizzare progetti per la concretizzazione e la valorizzazione del binomio «etica ed economia».

L'articolo 3 si propone la creazione di un registro, presso le competenti Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato degli enti *non profit* (ENPAS), in nome dei principi di garanzia e trasparenza, essendo oramai non più eludibile la necessità di risistemare il troppo variegato mondo del «non avente fine di lucro».

L'articolo 4 propone la distinzione fra interventi assistenziali, che devono riguardare la salute, il livello di istruzione e la sicurezza

alimentare degli abitanti dei PVS, ambiti strettamente connessi alla sopravvivenza e alla dignità dell'essere umano, e altri interventi di sviluppo sociale ed economico che devono necessariamente coinvolgere gli imprenditori, piccoli, medi e grandi, in collaborazione con le Istituzioni pubbliche. Interventi da fare con metodi e criteri di solidarietà e di efficienza.

L'articolo 5 prevede l'istituzione del «Fondo Globale», costituito da capitali pubblico-privati, per la salute (per combattere lo HIV/AIDS, la malaria e la tubercolosi, fornendo i necessari medicinali), l'istruzione e la sicurezza alimentare nei PVS con possibilità di coinvolgimento della società civile, delle ONG e di altre organizzazioni capaci di contribuire alla soluzione delle relative problematiche. Sono previsti i primi

150.000 euro per rendere immediatamente operativo il Fondo promosso da intese internazionali.

L'articolo 6 prevede l'istituzione del «Fondo per lo sviluppo mondiale», la sua regolamentazione con l'istituzione delle commissioni operative e la disponibilità finanziaria dei primi 174.980 euro. Dispone la contestuale remissione del debito e la cessazione del computo degli interessi, conformemente a quanto già dettato dalla legge 28 luglio 2000, n. 209. Prevede infine, combinato col disposto dell'articolo 1, di accogliere i contributi dei consumatori, per gli operatori economici che intendano portare il relativo importo in detrazione dell'imposta sul reddito dovuta.

L'articolo 7 prevede la copertura finanziaria della legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Norme a favore della sensibilizzazione di consumatori e operatori economici al problema dello sviluppo dei PVS)

1. Sono favorite in tutto il territorio nazionale, anche attraverso la messa in atto di campagne di pubblicità gratuite da far rientrare fra i programmi di «pubblicità progresso» e che possono definirsi di «solidarietà internazionale», iniziative tendenti a sensibilizzare il consumatore finale di beni e servizi a collaborare per la creazione di fondi, finalizzati ad incentivare lo sviluppo nazionale ed internazionale e per la creazione di specifici accantonamenti da utilizzare allo scopo di garantire forme previdenziali per il consumatore stesso. Nell'ipotesi della creazione di fondi previdenziali, il consumatore potrà portare in detrazione dal reddito il proprio accantonamento purchè il gestore del fondo si impegni a destinare ad investimenti nei Paesi in via di sviluppo (PVS) almeno il 50 per cento del complessivo investimento. Sarà favorita una nuova politica nazionale tendente ad una moderna forma previdenziale capace di far transitare direttamente risorse dal consumatore al fondo, per investimenti destinati allo sviluppo interno ed internazionale. I fondi di cui agli articoli 5 e 6 vengono sostenuti anche da nuovi metodi di commercializzazione e sono completamente a carico dei consumatori. I consumatori, che scelgono il metodo loro proposto dall'operatore economico, si fanno attori di un circolo virtuoso capace, nell'ipotesi di fondo per lo sviluppo, di trasferire risorse a favore dei PVS, e nell'ipotesi del fondo previdenziale a trasferire almeno il 50 per cento delle suddette risorse per finanziare investi-

menti, sempre nei PVS. Tali risorse devono essere concesse dall'operatore economico a titolo di sconto alla propria clientela che le destina alle finalità preventivamente proposte dallo stesso operatore.

2. Gli importi di cui al comma 1 sono raccolti utilizzando il metodo e le garanzie del progetto denominato «1 per cento - L'impresa strumento di solidarietà internazionale». Tale progetto, nelle sue linee essenziali, prevede:

a) la disponibilità dell'operatore economico, che opera con il consumatore finale, di concedere uno sconto al cliente che aderisce alla specifica proposta ovvero a iniziative a tempo determinato o indeterminato;

b) la disponibilità del cliente, contestualmente a quella di cui alla lettera *a)*, a destinare tale sconto al fondo comune per iniziative e opere di sviluppo e ad un apposito conto personale in un fondo comune previdenziale;

c) la gestione di tutte le operazioni a completo carico dell'impresa in modo che gli sconti siano integralmente destinati ai fondi predeterminati;

d) l'intervento di eventuali comitati ovvero di organizzazioni di diffusione e garanzia per assicurare comunque la destinazione integrale dell'accantonamento.

3. Gli sconti di cui al comma 1 non possono in alcun caso essere sottoposti ad imposizione indiretta o diretta nei confronti dell'impresa concedente, anche se attuati attraverso l'utilizzazione di tecniche, strumentazioni e circuiti telematici. L'impresa può avvalersi di mezzi di pubblicità tendenti a porre in rilievo il carattere solidaristico ed etico del proprio operare ed ogni costo effettivamente sostenuto deve essere considerato legittimamente inerente alla stessa, atteso che comunque l'iniziativa mira anche ad incrementare il volume dei ricavi dell'operatore economico. Le risorse possono essere liberamente destinate per iniziative e opere di qualsiasi natura, purchè siano tendenti a fa-

vorire lo sviluppo e siano coerenti con gli indirizzi della presente legge.

4. Qualora l'operatore economico proponga alla propria clientela di destinare gli sconti ad operazioni di solidarietà internazionali, proposte e garantite dal Fondo di cui all'articolo 6, comma 6, trasferendo le relative risorse a disposizione del fondo stesso, gli importi così destinati possono essere portati in detrazione dall'imposta sul reddito dovuta dall'operatore economico medesimo, per l'esercizio finanziario nel corso del quale sono stati applicati gli sconti.

5. Con decreto del Ministro delle attività produttive sono fissati i criteri di attuazione affinché i fondi previdenziali possano essere operativi, agevolandone le forme di gestione, garantendo la rendita di ogni somma raccolta dall'operatore e costituita dal predeterminato sconto alla clientela, indipendentemente dall'entità degli importi accantonati. Con decreto del Ministro degli affari esteri è predisposto l'elenco dei paesi cui dovranno essere indirizzati i finanziamenti destinati agli investimenti nei PVS che, come previsto al comma 1, non possono essere inferiori al 50 per cento del totale per far usufruire ai consumatori dei benefici fiscali, nonché le particolari forme agevolative previste dalla presente legge.

6. La gestione dei fondi previsti dalla presente legge, la loro raccolta e trasmissione, anche se operate da soggetti diversi dall'operatore economico, non possono, per alcun motivo, essere considerate raccolta di risparmio presso il pubblico.

Art. 2.

(Norme a favore della crescita culturale per un vero sviluppo umano e solidale)

1. È favorita la diffusione di corsi di studio, *master*, dottorati di ricerca, studi scientifici, convegni, incontri e simposi su temi di etica ed economia finanziati attraverso il

Fondo per lo sviluppo mondiale di cui all'articolo 6, comma 6, della presente legge. Restano invariate con che cosa si concorda le possibilità di accesso a finanziamenti già disciplinati da specifiche leggi.

2. Sono riconosciute meritevoli, anche in relazione alla concessione di contributi pubblici, organizzazioni pubbliche e private che hanno lo scopo e che effettivamente esercitano o promuovono attività tese ad ospitare cittadini provenienti da paesi esteri per permettere loro di partecipare a corsi di studio e di applicazione pratica presso imprese ed enti pubblici e privati, con lo specifico obiettivo di trasmettere conoscenze dirette in particolare ad avviare imprese nei paesi di origine. Tutti i costi, diretti ed indiretti, sostenuti al fine di favorire la conoscenza e la diffusione di tecniche economiche imprenditoriali, anche se inseriti in piani di studio o *stages*, sono fiscalmente deducibili. I costi diretti ed indiretti, sostenuti in Italia o all'estero a favore di persone provenienti da paesi in via di sviluppo, possono essere integralmente finanziati dal fondo di cui all'articolo 6, comma 6. Sono favorite quelle esperienze già attuate sul territorio nazionale prima della data di entrata in vigore della presente legge, che si configurano come scambi di capacità imprenditoriali.

3. Sono istituite sul territorio nazionale università di «Etica ed Economia». Le università sono invitate ad attivare nuove facoltà e corsi in «Etica ed Economia», nell'ambito del principio di autonomia ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25.

4. In deroga alla procedura di programmazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, nonchè ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, e all'articolo 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, è consentita l'istituzione di una Libera università nel territorio di Bassano del Grappa, gestita da

enti e da soggetti privati e promossa dalla Fondazione «Etica ed Economia - *Universitatis Bassanensis Schola de Negotiis Gerendis*» (Scuola d'impresa della Comunità Bassanese), ente con personalità giuridica riconosciuta con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, del 14 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 10 gennaio 2000, come modificato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 20 gennaio 2000.

5. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono fissati i criteri attuativi delle disposizioni contenute nel presente articolo.

Art. 3.

(Norme in materia di attività non profit)

1. È istituito presso le competenti Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura il registro degli enti *non profit* di aiuto allo sviluppo (ENPAS) con obiettivi di garanzia e trasparenza. Al registro possono iscriversi fondazioni, associazioni, organizzazioni non governative (ONG), comitati ed ogni altra organizzazione che intenda usufruire dei benefici previsti per gli enti denominati organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) dagli articoli dal 13 al 24 e 26 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono prevedere nei rispettivi statuti il sostegno ad uno sviluppo etico-economico nel pianeta attraverso la promozione di attività culturali e di progetti di sviluppo tesi anche a diminuire il divario scientifico, tecnico, di istruzione ed economico, tra nord e sud. L'uso della denominazione e in ogni segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle parole «ente *non profit* di aiuto allo sviluppo», ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno, è vietato a soggetti diversi dagli

ENPAS e l'abuso è punito con la sanzione amministrativa da 309,87 euro a 3098,74 euro.

3. Nel testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l'articolo 111-ter è inserito il seguente:

«Art. 111-*quater* - (*Enti non profit di aiuto allo sviluppo*). - 1. Per gli enti *non profit* di aiuto allo sviluppo, non costituisce esercizio di attività commerciale lo svolgimento delle attività istituzionali e delle attività direttamente connesse.».

4. Il Ministro delle attività produttive emana decreti di attuazione per la costituzione per atto pubblico degli enti di cui al presente articolo, la pubblicazione annuale dei bilanci, l'esclusione da ulteriori imposizioni di tasse e di imposte e di ogni onere anche professionale, la competenza per i controlli e l'irrogazione delle sanzioni, nonché l'adesione a norme comportamentali che garantiscano i singoli donatori ed in generale la fede pubblica.

5. Tra i soggetti di cui al comma 1 non possono essere annoverate le cooperative che, pur gestite sulla base di norme speciali e di specifica attuazione, sono considerate enti imprenditoriali a tutti gli effetti.

Art. 4.

(Definizione degli ambiti assistenziali ed imprenditoriali di solidarietà ed efficienza)

1. Lo Stato riconosce due distinte modalità di intervento in ambito internazionale al fine di avviare uno sviluppo sostenibile:

a) assistenziale, che riguarda la salute, il livello di istruzione e la sicurezza alimentare degli abitanti dei PVS. In questo ambito gli interventi non possono essere a titolo di credito ma esclusivamente a fondo perduto, attraverso un sistema di coordinamento internazionale nel quale siano rappresentate di-

verse istanze. Possono essere creati anche fondi specifici di iniziativa nazionale, pubblica o privata;

b) di sviluppo umano ed economico da attuare attraverso l'intervento di piccoli, medi e grandi imprenditori che hanno già dimostrato capacità imprenditoriale nel paese d'origine o in altre parti del mondo.

2. L'utilizzazione di fondi pubblici o privati deve essere gestita secondo criteri di efficienza e solidarietà al fine di indurre gli imprenditori a valutare convenienti le iniziative nei PVS, in quanto il *gap* di differenza economica viene coperto dai contributi a fondo perduto o attraverso agevolazioni in termini di basso costo del denaro. È favorita la costituzione di *joint ventures* internazionali anche tra operatori economici di lieve entità, purchè si attui una reale condivisione non solo degli utili delle attività ma specialmente delle conoscenze, per una migliore valorizzazione dei processi produttivi. Sono favoriti gli interventi idonei a creare opportunità lavorative, ritenendo il fenomeno della disoccupazione elemento di povertà.

Art. 5.

(Fondo globale per una efficace assistenza allo sviluppo)

1. Al fine di promuovere la salute, combattendo lo HIV/AIDS, la malaria e la tubercolosi e fornendo i necessari medicinali, nonché al fine di promuovere l'istruzione e la sicurezza alimentare nei PVS, in adesione agli impegni internazionali assunti, è costituito il «Fondo globale» a cui far pervenire risorse pubbliche e private.

2. Per la raccolta delle risorse di cui al comma 1 e la loro gestione è prioritario il coinvolgimento attivo della società civile, delle ONG e di qualsiasi organizzazione che possa dimostrare capacità organizzative e conoscenza delle problematiche che il Fondo intende concorrere a risolvere.

3. Sono messi a disposizione, per costituire il «Fondo globale» per l'anno 2002, 150.000 euro al fine di renderlo operativo entro la fine dell'anno come previsto dagli impegni internazionali assunti.

Art. 6.

(Avvio dello sviluppo quale condizione per la remissione dei debiti e la cessazione del computo degli interessi dei PVS)

1. Sulla base di criteri di giustizia sociale dettati di concerto tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro degli affari esteri, con apposito decreto sono indicati i paesi a favore dei quali intervenire con ragione di precedenza. Ai relativi Governi deve essere conseguentemente presentata una proposta contenente le seguenti caratteristiche:

a) disponibilità alla creazione di una Commissione paritetica mista per la gestione di risorse comuni, al fine di avviare lo sviluppo nel paese debitore. La Commissione è composta da un massimo di dieci soggetti individuati tra imprenditori, professionisti e uomini di cultura;

b) disponibilità a devolvere, nel corso di dieci anni, la somma corrispondente all'ammontare del credito in quote annue costanti, purchè lo Stato debitore si impegni contestualmente ed in eguale misura. Le somme suddette sono gestite dalla Commissione di cui alla lettera a), in piena autonomia seguendo l'indirizzo della Commissione di cui al comma 3 del presente articolo, e con l'intervento ed il controllo della Banca mondiale (BM) e del Fondo monetario internazionale (FMI);

c) disponibilità a considerare estinto il corrispondente credito contestualmente alla costituzione da parte del paese beneficiario di un fondo in moneta locale per lo sviluppo, coordinato dalla Commissione paritetica di

cui alla lettera *a*), per l'importo del debito rimesso.

2. L'adesione alla proposta di cui al comma 1 fa cessare il computo degli interessi.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro delle attività produttive, è costituita una «Commissione per lo sviluppo umano ed economico del pianeta» di seguito denominata «Commissione». La Commissione ha massima autorità di intervento ed è composta da dieci soggetti più un Presidente, così individuati:

- a*) quattro provenienti da esperienze d'impresa;
- b*) due provenienti da esperienze di attività libero-professionale;
- c*) due provenienti da esperienze di docenza, preferibilmente universitaria;
- d*) due provenienti da esperienze di volontariato (terzo settore) nazionale o internazionale;
- e*) il Presidente proveniente da una delle categorie di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*).

4. I componenti della Commissione devono dare dimostrazione di aver ottenuto risultati positivi nell'attività esercitata.

5. Rientra fra le competenze della Commissione - che dispone del Fondo per lo sviluppo mondiale di cui al comma 6, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle attività produttive - la scelta dei componenti italiani e l'approvazione della composizione della Commissione paritetica di cui al comma 1, lettera *a*), del presente articolo.

6. Sono messi a disposizione, in un periodo di tre anni, 1.749.802 euro, di cui 174.980 euro devono essere accreditati al Fondo denominato «Fondo per lo sviluppo mondiale», entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In questo Fondo possono confluire altri contri-

buti ed in particolare quelli previsti all'articolo 1 della presente legge, con le prerogative ivi contenute.

7. Prima della loro erogazione, i contributi devono essere suddivisi tra contributi in conto investimento e contributi in conto gestione. Tra i contributi in conto investimento sono ricomprese le spese per la preparazione culturale dei nuovi animatori dello sviluppo.

Art. 7.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in 548.510 euro per l'anno 2002, ed in 609.668 euro e 591.624 euro rispettivamente per gli anni 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per un importo pari a 253.552 euro per il 2002, 304.611 euro per il 2003, 251.814 euro per il 2004, e del Ministero degli affari esteri per un importo pari a 68.502 euro per il 2002, 56.149 euro per il 2003, 66.553 euro per il 2004, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri «Tabella C, legge 3 gennaio 1981, n. 7» per un importo pari a 226.456 euro per il 2002, 248.908 euro per il 2003 e 273.257 euro per il 2004.